

STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

STATUTO

COMITATO R2020

PREAMBOLO

La partecipazione della comunità alla gestione del bene comune va intesa come il processo attraverso il quale gli individui e le famiglie, i gruppi, i tecnici, i politici, si assumono la responsabilità della loro salute, della loro educazione, del loro ambiente e del loro benessere e quella di sviluppare la capacità di contribuire attivamente al proprio sviluppo e a quello della comunità.

Pertanto, la partecipazione della comunità ai diversi ambiti dello stato sociale è fondamentale per sviluppare e promuovere azioni di promozione della salute, dell'educazione, del diritto e della sostenibilità ambientale.

L'empowerment della comunità per i diversi ambiti dello stato sociale implica che le persone agiscono collettivamente, al fine di ottenere una maggiore influenza e un maggiore controllo sui fattori determinanti della salute, dell'educazione, dei diritti e della sostenibilità ambientale locale e sulla qualità generale della vita della stessa comunità, essendo questi degli obiettivi importanti dell'azione comunitaria. Le cittadine e i cittadini, in quanto titolari dei diversi diritti sanciti dalla costituzione italiana sono al centro della politica sanitaria, educativa, ambientale e dello stato di diritto. Non devono essere solo attori passivi dei diversi sistemi in questione, ma le amministrazioni devono promuovere la loro partecipazione attiva.

A tal fine, è necessario creare uno spazio per il coordinamento della comunità, in cui sia garantita un'effettiva partecipazione della comunità stessa che non invade e non entra in conflitto con altri organismi di partecipazione.

Si tratta quindi di stabilire una struttura vicina a tutta la cittadinanza e ai suoi interessi e priorità immediate.

Per le decisioni e le discussioni l'intervento comunitario prevede l'utilizzo del metodo del consenso, e in via del tutto residuale, la votazione per maggioranza semplice, per non rimanere incastrati nel non decisionismo quando un'agenda esterna obbliga a prendere decisioni rapide.

Art. 1
Costituzione e principi

È costituito un Comitato denominato **“Rete di Reti - R2020”**, di seguito **“Comitato”**.

Il Comitato ha sede in ROMA. Fanno parte del Comitato tutti i soggetti elencati nell’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi ai sensi dell’art. 15 del presente Statuto.

Art. 2
Scopo e Principi guida

Il Comitato è senza scopo di lucro e curerà la promozione di una rete di associazioni/movimenti/gruppi/comitati, anche di natura politica, e cittadini, al fine di utilizzare il modello dell'intervento comunitario per coordinare una resistenza nonviolenta in Italia.

Il Comitato curerà che i fondi ad esso erogati siano destinati a tali esclusivi fini, secondo i più rigorosi criteri di trasparenza e correttezza.

I Principi guida che regolano l’azione del comitato sono:

1. La concezione integrale, integrata e intersettoriale.
2. L’equità e l’attenzione alla diversità e superamento delle disuguaglianze.
3. Partecipazione della comunità nei diversi campi dello stato sociale.

R2020 promuoverà la realizzazione di attività di formazione in materia di Intervento Comunitario a tutti quei territori e cittadini che desiderino acquisire le conoscenze metodologiche e tecniche necessarie in tal senso, al fine di favorire un approccio alla democrazia partecipativa basato sulle scienze sociali e sulle esperienze empiriche acquisite durante oltre trent’anni di lavoro sociale comunitario. Il percorso metodologico dell’intervento comunitario consente di seguire progressivamente i seguenti passi: dalla costruzione delle relazioni sane e assertive tra tutti i protagonisti, alla costruzione di una conoscenza condivisa grazie alla Diagnosi Comunitaria che a sua volta consente di oggettivare le risorse e i bisogni del territorio e della cittadinanza, favorendo così una Programmazione Comunitaria partecipata e condivisa tra i tre protagonisti (cittadini, tecnici e politici del territorio) e la sua successiva Valutazione.

Il Comitato punta anche a far sì che i Comuni riconoscano i fuochi locali

Comunitari che vengono istituiti nel loro territorio, favorendo la salute, l'educazione, la sostenibilità ambientale e i diritti della comunità, partecipando e collaborando attraverso le proprie risorse tecnico-professionali, per ottenere una proficua collaborazione in termini di gestione della Polis. Ciò può anche avvenire attraverso Patti di collaborazione previsti dall'articolo 188 sulla sussidiarietà orizzontale, ultimo paragrafo, della Costituzione italiana.

Art. 3

Raccolta di fondi

Il Comitato provvede alla raccolta dei fondi necessari per il perseguimento dello scopo di cui al precedente art. 2, nella forma di contributi di Enti pubblici e privati e di sottoscrizioni in genere, pubbliche e private. Le somme concesse al Comitato non sono ripetibili.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio del Comitato è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somme raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.

Art. 5

Organi

Sono Organi del Comitato:

- i *Fuochi territoriali* o i *Cerchi*
- le *Commissioni Interdisciplinari*;
- l'*Assemblea generale dei territori* o *Coordinamento*;
- il *Consiglio Direttivo* o *Equipe comunitaria*;
- il Presidente e il Vicepresidente;

Art. 6

i *Fuochi territoriali* o i *Cerchi*

La struttura di R2020 si basa sui fuochi locali R2020 accesi da cittadini e/o gruppi sul proprio territorio comunale. La dimensione territoriale consigliata per la nascita di un fuoco locale è di un'area che comprende 40/50.000 abitanti.

Il fuoco locale R2020, ad indirizzo Comunitario, sono spazi di relazione inter-settoriale per la collaborazione e partecipazione comunitaria, che hanno lo scopo di migliorare la condizione della popolazione e di coinvolgere nel processo di miglioramento e sostenibilità del Sistema Pubblico, insieme ai tecnici operanti sul territorio, agli attori sociali che agiscono nell'ambito della comunità e della convivenza negli ambienti locali, contando sulla partecipazione dei cittadini, il coinvolgimento delle risorse tecnico-professionali e la collaborazione dell'istituzione comunale e di altre amministrazioni pubbliche, che si tradurrà in una migliore condizione della popolazione e in un'ottimizzazione delle risorse su cui la comunità conta.

I fuochi locali R2020 potranno, a loro volta, avere una struttura di tre cerchi concentrici che definiscono flessibilmente il ruolo e la disponibilità a partecipare di ciascuno – senza comportare alcuna distinzione di tipo gerarchico tra i diversi cerchi.

Coloro che decidono di partecipare nel *Nucleo* del proprio fuoco territoriale, denominato anche *Cerchio 1*, sono coloro che svolgono l'attività più incisiva e dedicano un maggiore impegno alla vita del fuoco. A turno un membro di questo cerchio verrà scelto per partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale dei territori o Coordinamento, come Ambasciatore dei contenuti discussi nel fuoco locale. Questo ruolo non dà diritto a nessun altro riconoscimento né internamente al Comitato né verso l'esterno. La sua turnazione è decisa dai membri del fuoco con proprio regolamento.

Nel cerchio *intermedio*, il *Cerchio 2*, vi sono coloro che possono offrire una collaborazione parziale, ma partecipano alle attività promosse dal fuoco attivamente. Non svolgono ruoli logistici o organizzatori e non partecipano alle attività dell'Assemblea generale dei territori o Coordinamento.

Nel cerchio *esterno*, il *Cerchio 3*, vi sono coloro che pur non aderendo attivamente alle attività o alle proposte di R2020 intendono e accettano di essere mantenuti informati sulle stesse. Tale condizione di mantenersi informati consente a costoro di eventualmente divenire maggiormente interessati e quindi di passare a uno dei due cerchi (*nucleo o cerchio 1 e/o cerchio 2*) nei quali si esprime una partecipazione attiva.

I cittadini e/o gruppi possono muoversi da un cerchio all'altro in modo flessibile e totalmente libero.

L'ambasciatore ha diritto di partecipare all'Assemblea generale dei territori o Coordinamento in rappresentanza dei partecipanti al comitato nel fuoco territoriale.

Le discussioni/decisioni interne al Fuoco Territoriale vengono prese mediante il metodo del consenso, di cui all'articolo 15-bis. Le riunioni (*o plenarie, o incontri, che dir si voglia*) dei fuochi locali comunitari saranno pubbliche e tutti coloro che vorranno partecipare potranno partecipare. Per facilitare il loro funzionamento e la loro continuità, le persone possono essere invitate alle riunioni relativamente agli argomenti da discutere.

I partecipanti ai fuochi locali comunitari si coordinano tra di loro e se lo vorranno potranno esercitare le seguenti funzioni:

1. Favorire il coinvolgimento e le relazioni di tutti e tra tutti gli attori locali nel processo di miglioramento e sostenibilità del sistema pubblico di base e della comunità locale in generale.
2. Partecipare alla realizzazione della *Diagnosi Comunitaria* e allo sviluppo della *Programmazione Comunitaria* derivata da essa in collaborazione con tutti i cittadini, i tecnici e i politici coinvolti negli ambiti di volta in volta di riferimento (*educazione, salute, ambiente, diritti, etc. o alcuni di questi insieme*).
3. Promuovere e dare continuità alle azioni di prevenzione e di promozione della salute nella salute locale e della comunità, dell'educazione, della sostenibilità ambientale, alimentare, etc., in collaborazione con gli agenti dei diversi settori, naturalmente coinvolti.
4. Promuovere e collaborare all'individuazione dei beni e delle risorse presenti nel proprio territorio.

Ogni fuoco locale Comunitario partecipa a definire e concordare le linee guida interne dell'organizzazione adattate alla realtà di ogni zona, che sarà approvata e modificata con l'accordo di tutti i suoi membri.

Il contenuto minimo di queste regole è il seguente:

1. Frequenza delle riunioni, luogo di riunione, forma di convocazione e comunicazione e informazione.
2. Possibilità di ottenere un logo in accordo con il Comitato, un blog, gruppo di social network e altri media che possono facilitare la loro identificazione

come gruppo, il loro lavoro e la trasferibilità delle informazioni interne ed esterne.

3. Procedura aperta per l'incorporazione di nuovi membri.
4. Diffusione di informazioni a tutte le persone che fanno parte del fuoco locale, e anche verso l'esterno per informare chi non ne fa parte, dopo le riunioni e le azioni o attività realizzate, anche attraverso la realizzazione del *Foglio Informativo* bimensile del Fuoco Locale, che viene pubblicato sempre sul sito ufficiale R2020.
5. Diffusione di informazioni alla comunità su incontri, accordi e azioni che il fuoco locale intende eseguire attraverso verbali, schede informative e anche altri mezzi. Tutti i fuochi locali informano sempre il comitato diffondendo le loro azioni e buone pratiche a cominciare dal sito di R2020, luogo di diffusione per eccellenza della rete stessa.

Tutti i fuochi territoriali riconosciuti dal Comitato R2020 saranno elencati sul sito internet dello stesso. La denominazione ufficiale del Fuoco Territoriale è: "*Fuoco Territoriale di [Nome della Città]*". A livello giuridico, ogni fuoco territoriale rappresenta una sede locale del comitato R2020. In ogni comunità locale, piccolo comune, municipio, ci può essere un fuoco locale

Art. 7

Le Commissioni Interdisciplinari

I cittadini iscritti al comitato come professionisti, se lo vorranno confluiranno nelle Commissioni Interdisciplinari, che costituiscono le risorse tecnico-scientifiche, che aiuteranno il Coordinamento nelle decisioni. Si formeranno tante commissioni quanto saranno le professionalità espresse al momento dell'iscrizione dei partecipanti al comitato, di cui all'Art. 15.

Una commissione speciale è rappresentata da chi svolge o ha svolto un ruolo politico all'interno delle istituzioni, e avrà il compito di elaborare atti e strategie politiche concrete per portare avanti le azioni decise dal coordinamento.

le decisioni interne della singola commissione vengono prese mediante il metodo del consenso, di cui all'articolo 15-bis.

Art. 8

L'Assemblea Generale dei Territori o Coordinamento

L'Assemblea Generale dei Territori o Coordinamento è dunque la risultante

dell'unione di tutti i fuochi locali R2020 sul territorio nazionale e i suoi integranti sono gli Ambasciatori, i quali riportano in assemblea i contenuti e gli argomenti che ciascun fuoco locale R2020 ha dibattuto in modo consensuale e partecipano ai lavori in rappresentanza del fuoco territoriale

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

1. determinazione delle linee generali dell'attività del Comitato;
2. approvazione del bilancio annuale, preventivo e consuntivo;
3. modifiche del presente Statuto;
4. scioglimento e liquidazione del Comitato, nomina e poteri dei liquidatori;
5. nominare i membri del consiglio direttivo ed eleggere il Presidente;

Se, per ragioni logistiche, economiche o di altra natura, non dovessero poter presenziare tutti i fuochi locali all'assemblea, tale assenza non può e non deve escludere tali fuochi territoriali dal processo decisionale nazionale. L'Assemblea generale dei territori o Coordinamento è il luogo dove si raccolgono e si ratificano le decisioni prese dai cittadini nelle rispettive plenarie e dove eventualmente si rilanciano nuovi temi su cui indire nuove plenarie in tutti i fuochi locali.

Per tanto, l'Assemblea generale dei territori o Coordinamento durante l'assemblea elabora sempre un documento che raccoglie la discussione e le proposte emerse e lo rimanda anche a tutti i fuochi locali non presenti in assemblea. I fuochi locali assenti, così come quelli presenti, si incontrano in plenaria nei propri territori e discutono sul verbale prodotto dall'Assemblea generale dei territori o Coordinamento e danno il loro consenso e/o parere su tutto. L'Assemblea generale dei territori o Coordinamento delibera quindi su tali temi solo dopo che tutti i fuochi locali hanno potuto esprimere il loro consenso e/o parere.

Art. 9

Funzionamento dell'Assemblea Generale dei Territori o Coordinamento

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, anche a mezzo e-mail, con ricevuta di ritorno, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, per

l'aggiornamento delle regole statutarie, e, in ogni caso, quando richiesto dal Consiglio Direttivo o da un metà dei componenti del Coordinamento.

Hanno diritto di partecipare personalmente gli Ambasciatori e ogni componente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora siano presenti il 50% +1 dei membri del comitato; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera i temi da sottoporre ai fuochi locali, sia in prima che in seconda convocazione, mediante metodo del consenso, di cui all'articolo 15-bis, tra gli Ambasciatori presenti personalmente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza, dal soggetto designato dai componenti dell'Assemblea generale dei territori o Coordinamento.

L'Assemblea provvede a nominare, per ciascuna sessione, un Segretario, anche esterno al comitato, che provvederà alla redazione del verbale assembleare, poi sottoscritto dal medesimo e dal Presidente dell'Assemblea stessa.

La partecipazione all'assemblea può avvenire altresì mediante sistemi telematici.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo o Equipe

Il Consiglio Direttivo o Equipe è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da massimo 3 consiglieri. I componenti restano in carica per 3 anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, a mezzo e-mail almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni a cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di regolare convocazione. Le deliberazioni sono prese con il metodo del consenso, di cui all'articolo 15-bis. Delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti i verbali a cura del Presidente.

Art. 11
Competenze del Consiglio Direttivo o Equipe

Al Consiglio Direttivo o Equipe è un organo prettamente esecutivo e non politico. In conformità al presente Statuto ed alle direttive emanate dall'Assemblea generale dei territori o Coordinamento, compete:

1. l'amministrazione del patrimonio e la raccolta dei fondi;
2. l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
3. la presentazione all'Assemblea delle proposte di bilancio preventivo e consuntivo e di ogni altro atto utile o necessario per il perseguimento dello scopo;
4. la negoziazione di tutti gli atti e contratti, di contenuto patrimoniale e non, necessari od utili per il funzionamento del Comitato e per il perseguimento dello scopo;
5. l'attribuzione dei poteri conferiti dalla legge al Presidente ed ai Vicepresidenti;
6. l'ammissione di nuovi componenti del Comitato e dei Fuochi Territoriali;
7. l'espletamento di tutte le attività, di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessarie od utili per il perseguimento dello scopo del Comitato;
8. esamina e dirime le questioni inerenti l'interpretazione del presente statuto, in situazioni particolari;

Il primo Consiglio Direttivo è stabilito dall'atto costitutivo e dura in carica 3 anni.

Art. 12
Il Presidente e il Vicepresidente

Il Presidente ha esclusivamente la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. Non ha alcun ruolo politico, ne di rappresentanza delle idee o dei contenuti elaborati dal Comitato.

Il Presidente ha i poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Egli è componente di diritto, insieme al Vicepresidente, del Consiglio Direttivo le cui riunioni presiede.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono ricoperte

dal Vicepresidente, sino alla cessazione dell'assenza o dell'impedimento o alla nomina di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea.

Nell'atto costitutivo i componenti del Comitato provvedono alla nomina del Presidente e del vice-presidente.

Il Vicepresidente ha il ruolo di sostituire il Presidente in sua assenza. I suoi poteri sono solo quelli di ordinaria amministrazione.

Art. 13

Gratuità delle cariche ed Estinzione del Comitato

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio Direttivo possono svolgere le loro funzioni, a titolo gratuito con il rimborso delle spese sostenute e documentate.

Il Comitato si estingue per:

- venir meno della pluralità dei componenti non ricostituita entro il termine di sei mesi;
- delibera dell'Assemblea.

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi e principi affini o con scopi benefici.

Art. 14

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Comitato, che ha inizio contestualmente alla costituzione dello stesso, si chiuderà al 31/12 di ogni anno.

Art. 15

Ammissione di nuovi componenti del Comitato

Il Consiglio Direttivo, ammette nuovi componenti nel Comitato con la maggioranza assoluta dei membri.

L'ammissione si perfeziona con l'adesione e l'accettazione del presente Statuto e l'impegno effettuata per iscritto dai richiedenti effettuati mediante l'iscrizione al sito internet. www.r2020.it.

All'atto dell'iscrizione si verrà assegnati ad un Fuoco Territoriale in funzione della

propria residenza geografica o per dichiarata espressione dell'aderente.

Possono iscriversi al Comitato singoli cittadini, le associazioni tutte, i comitati tutti e i movimenti politici.

Art. 15-bis

Metodo del consenso nel Metodo Comunitario

Il metodo del consenso, o processo decisionale consensuale, è un processo decisionale di gruppo, che ha come obiettivo quello di pervenire a una decisione consensuale, cioè che non sia solo l'espressione dell'accordo tra la maggioranza dei partecipanti, ma che integri nella decisione anche le argomentazioni della minoranza.

Ciò si deve al fatto che nella democrazia rappresentativa, con lo strumento della votazione si sposta l'importanza sulla quantità del voto più che sulla qualità dell'argomentazione; nella democrazia partecipativa di cui R2020 è esempio e promotrice, le argomentazioni sono importanti in quanto tali e relativamente al valore reale che apportano in favore del bene comune.

Con il consenso è di solito definito sia l'accordo generalizzato su una decisione, sia il processo per arrivare a tale accordo. Tale modalità è adottata sia per il Coordinamento che si riunisce nell'Assemblea dei Territori che per i Fuochi Locali R2020, senza distinzione alcuna.

Se durante una discussione non si raggiunge un accordo, si proseguirà le discussioni fino al raggiungimento di un accordo. Se il gruppo non raggiunge finalmente un consenso le questioni discusse sono escluse dal dibattito e rimandate a un nuovo momento di incontro. Il gruppo concentra la discussione su ciò che accomuna i partecipanti alla discussione e non su ciò che divide. Se alla fine si ritiene che il dibattito su un punto, dopo diversi incontri, debba esaurirsi, nel verbale della riunione si scriverà il nome e il cognome di chi non condivide e l'argomentazione scritta e firmata direttamente dalla persona interessata.

Eccezionalità

In casi del tutto eccezionale e marginale, ovvero quando accadimenti esterni all'agenda R2020 si impongono su di essa, e sui quali è necessaria una risposta a livello nazionale e in tempi appunto brevi, è possibile effettuare votazioni per "maggioranza creativa": le votazioni non possono essere usate per chiudere discussioni verso la quale non ci sia consenso su almeno un punto sostanziale della discussione: in questo caso, la soglia di maggioranza creativa è posta al 75 per cento dei voti dei presenti (3/4) per decidere su ogni altro punto della stessa

discussione sui quali non si è trovato il consenso; se i partecipanti hanno raggiunto il consenso su due argomenti della discussione, la soglia di maggioranza creativa è del 60 per cento dei partecipanti (3/5); infine, se i partecipanti hanno già raggiunto il consenso su tre o più argomenti inerenti la discussione, la soglia di maggioranza creativa è il 50 per cento + 1 ($1/2 + 1$) per decidere su ogni altro punto della stessa discussione su cui non si è raggiunto il consenso. La votazione, infine, stabilisce ed esprime la posizione del singolo fuoco locale, che verrà trasmessa al Coordinamento o espressa durante l'Assemblea dei Territori, al fine di effettuare la conta totale dei pareri espressi da tutti i fuochi locali e determinare così la decisione finale su quel tema eccezionalmente urgente (per cui si è dovuta adottare tale procedura). Le votazioni possono comunque interessare solo i fuochi locali e non il Coordinamento che è espressione di questi. Nel caso di votazioni in Assemblea generale dei territori o Coordinamento il voto sarà ponderato secondo il seguente schema:

1. tutti i fuochi appartenenti alla stessa regione, nella loro totalità, costituiscono un voto ponderato;
2. il voto ponderato di ogni regione avrà un valore pesato in millesimi calcolato sugli abitanti della regione;
3. per conteggiare il valore del voto di ogni singolo fuoco si utilizza il frazionamento dei millesimi in funzione del numero dei fuochi presenti nella regione;
4. il voto sarà valido quando la maggioranza dei millesimi sommati sarà superiore al 50% +1 dei millesimi totali.

Tabella millesimale	Abitanti 2019	Millesimi
Abruzzo	1.311.580	22
Basilicata	562.869	9
Calabria	1.947.131	32
Campania	5.801.692	96
Emilia-Romagna	4.459.477	74
Friuli-Venezia Giulia	1.215.220	20
Lazio	5.879.082	97
Liguria	1.550.640	26
Lombardia	10.060.000	167
Marche	1.525.271	25

Molise	305.617	5
Piemonte	4.356.406	72
Puglia	4.029.053	67
Sardegna	1.639.591	27
Sicilia	4.999.891	83
Toscana	3.729.641	62
Trentino-Alto Adige	1.072.276	18
Umbria	882.015	15
Valle d'Aosta	125.666	2
Veneto	4.905.854	81
ITALIA	60.358.972	1000

Ad esempio se dalla Lombardia arrivano 50 fuochi, ogni fuoco conterà 3,34 millesimi e l'intera regione 167.

si procederà alla semplice conta dei voti favorevoli, contrari e astenuti. La proposta che avrà la maggioranza del 50%+1 dei millesimi sarà approvata.

Art. 16
Durata

Il Comitato avrà durata fino al suo scioglimento.

Art. 17
Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

La possibilità della nascita di Assemblee generali dei territori o Coordinamenti Regionali o Provinciali, così come Fuochi Provinciali o Regionali, deve essere discussa all'interno dell'Assemblea generale dei territori o Coordinamento ed è comunque subordinata al crescere del numero dei fuochi locali in una data regione – superato il quale diviene necessario e funzionale prevedere un coordinamento regionale o provinciale intermedio, basato sempre sulle stesse logiche organizzative e relazionali descritte in questo documento.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 15-bis non possono essere soggette a revisione statutaria.